



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 76 del 24/03/2021 – 21/04/2021</b> <b>Udienza pubblica del 23/03/2021</b>
<b>Massima 1:</b>	<p><b>Titolo</b> Ambiente – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta – Gestione dei rifiuti nel territorio regionale – Indebite limitazioni alla circolazione e gestione dei rifiuti speciali – Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e del principio di libera circolazione delle cose tra Regioni– Illegittimità costituzionale parziale.</p> <p><b>Testo</b> E' dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 della Costituzione e in riferimento all'art. 182 del codice dell'ambiente, l'art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nella parte in cui introduce l'art. 16-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti). L'art. 16-bis, al comma 2, ha l'obiettivo del contenimento della movimentazione dei rifiuti nel territorio regionale e disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche per il conferimento di rifiuti speciali provenienti da altre Regioni, in particolare, vietando il completamento dei lavori relativi alle attività finalizzate alla gestione di tali rifiuti. Con tale norma la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha sottratto in via legislativa agli strumenti di pianificazione la valutazione sul fabbisogno di smaltimento dei rifiuti, ciò si pone in contrasto con l'art. 182 del codice dell'ambiente, che rinvia al decreto legislativo n. 36 del 2003, ove, per lo smaltimento dei rifiuti in discarica e l'autorizzazione dei relativi impianti, sono appunto richiamate le procedure e la pianificazione di cui al codice dell'ambiente. Il successivo comma 3 riguarda non solo gli impianti, ma anche le tipologie e i quantitativi di rifiuti extraregionali conferibili nelle discariche del territorio valdostano, al dichiarato fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti nella Regione, determinando, oltre che una violazione delle competenze statali in materia ambientale, anche una lesione dell'art. 120, primo comma, della Costituzione</p>



	<p>ostacolando la libera circolazione delle cose e delle persone fra le stesse Regioni. Infine il comma 4 – che non riguarda i rifiuti provenienti da fuori Regione – consente alla Giunta regionale d’individuare, con deliberazione, i rifiuti, soggetti a caratterizzazione, derivanti da processi industriali, il cui conferimento è vietato presso le discariche per rifiuti inerti: tale disposizione – pur non facendo riferimento ai soli rifiuti extraregionali (sebbene i rifiuti importati siano principalmente proprio quelli soggetti a caratterizzazione), in virtù della stretta connessione con i commi 2 e 3 del medesimo articolo, consente essa stessa ulteriori restrizioni al conferimento dei rifiuti speciali nelle discariche per inerti (sentenza n. 227 del 2020), i cui criteri di ammissibilità sono tra l’altro previsti dalla normativa europea e dal decreto legislativo n. 36 del 2003 e, quindi, non sono nella disponibilità delle Regioni.</p>
<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Art. 120, primo comma, della Costituzione.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 182, del codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE.</p>
<b>Massima 2:</b>	<p><b>Titolo</b> Ambiente – Questione di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta – Gestione dei rifiuti nel territorio regionale – Divieto di esportare rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o importare rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali, salva la sottoscrizione di appositi accordi con le Regioni interessate – Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell’ambiente, nonché del principio di libera circolazione delle cose tra le Regioni – Non fondatezza delle questioni.</p> <p><b>Testo</b> Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d’Aosta 11 febbraio 2020, n. 3 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), nella parte in cui introduce l’art. 16-bis, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), promosse in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione, nonché agli artt. 2 e 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta). Il comma censurato, infatti, prevedendo che «salva la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, è vietata l’esportazione di rifiuti urbani verso altri ambiti territoriali ottimali o l’importazione di rifiuti urbani da altri ambiti territoriali ottimali.», è conforme all’art. 182 del codice dell’ambiente, che prevede esso stesso il divieto di smaltire i rifiuti urbani in Regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali e internazionali.</p>



<b>NOTE:</b>	<p><b>Atti oggetto del giudizio</b> Art. 21, comma 2, della legge della Regione Valle d'Aosta 11 febbraio 2020, n. 3.</p> <p><b>Parametri costituzionali</b> Artt. 117, secondo comma, lettera s), e 120, primo comma, della Costituzione; Artt. 2 e 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.</p> <p><b>Altri parametri e norme interposte</b> Art. 182, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente).</p>
--------------	---

**Redattore: Alessandra Ferrante**

**Visto: Avv. Bologna**

